

Pavia, 01.06.2018

## **CAMBIANO I TIROCINI: DAL 9 GIUGNO IN VIGORE LE NUOVE REGOLE**

Il **9 giugno 2018** entreranno in vigore i **nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini**. Tra le novità più importanti vi è il **divieto per professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di una professione di attivare tirocini extracurricolari finalizzati allo svolgimento di attività tipiche o riservate alla professione**: in sostanza **non** sarà possibile attivare tirocini per **avvocati, commercialisti, ingegneri** ma anche per **acconciatori, estetisti, autoriparatori, impiantisti, baristi, ristoratori**. Analizziamo le principali novità nella nostra sintesi.

### **1.TUTORSHIP**

Viene introdotta una **verifica quindicinale con il tirocinante** a carico del **tutor del soggetto promotore**.

### **2.LIMITI ALL'ATTIVAZIONE DEI TIROCINI**

Tra le **nuove condizioni ostative all'attivazione del tirocinio** citiamo le seguenti:

- **"Non** sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di **professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.**" Ad esempio: un centro benessere **può** attivare un tirocinio extracurricolare per un contabile amministrativo ma **gli è precluso per un'estetista o un acconciatore**, professioni per le quali è richiesta un'abilitazione specifica.
- **"Non** possono essere attivati **tirocini extracurricolari per tipologie di attività lavorative elementari e per le quali non può essere previsto un tirocinio**";
- **"Il** soggetto ospitante **non** può realizzare un tirocinio extracurricolare con persone con cui ha avuto **nei due anni precedenti rapporti di lavoro dipendente o altre forme di collaborazione** (sono escluse da questa limitazione le esperienze di **alternanza scuola-lavoro**).  
Resta inteso che il tirocinio extracurricolare può essere attivato nell'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di **lavoro accessorio** presso il medesimo soggetto ospitante **per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.**"
- **"Non** sono attivabili tirocini extracurricolari in favore di **professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione.**"

### **Limiti numerici**

I limiti numerici rimangono pressoché **immutati** (**1 tirocinante per aziende fino a 5 dipendenti; 2 tirocinanti per aziende con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20; 10% del personale per aziende con di 20 dipendenti**), ad eccezione della facoltà per le aziende con **più di 20 dipendenti di derogare alla quota di contingenza del 10%** in caso di **conferma**, con contratto di lavoro **subordinato** di durata **non inferiore ai 6 mesi**, di parte dei **tirocinanti extracurricolari in forza in precedenza** e precisamente:

- **1 tirocinio extra** in caso di **assunzione del 20%** dei tirocinanti attivati nei precedenti **24 mesi**
- **2 tirocini extra** in caso di **assunzione del 50%** dei tirocinanti attivati nei precedenti **24 mesi**
- **3 tirocini extra** in caso di **assunzione del 75%** dei tirocinanti attivati nei precedenti **24 mesi**
- **4 tirocini extra** in caso di **assunzione del 100%** dei tirocinanti attivati nei precedenti **24 mesi**

Sono sempre **esclusi dal conteggio delle risorse umane gli apprendisti**.

### 3. DURATA

Viene introdotta una **durata minima, di 2 mesi**, per i **tirocini extracurricolari** (ad esclusione di quelli in favore di disabili e svantaggiati); la durata minima si riduce **ad 1 mese per le attività stagionali e 14 giorni per i tirocini estivi rivolti a studenti**.

Vengono **modificate le durate massime dei tirocini extracurricolari**:

- **Tirocinio formativo e di orientamento** (in precedenza max 6 mesi):
  - 1) **6 mesi** per acquisizione competenze **EQF livello 2 e 3** (EQF= acronimo inglese di Quadro Europeo delle Competenze) + **altri 6 mesi esclusivamente** per acquisizione competenze **EQF livello 4**;
  - 2) **12 mesi (sin dall'attivazione)** per acquisizione competenze **EQF livello 4**
- **Tirocinio di inserimento e reinserimento lavorativo** (in precedenza max 12 mesi):
  - 1) **6 mesi** per acquisizione competenze **EQF livello 2 e 3** (EQF= acronimo inglese di Quadro Europeo delle Competenze) + **altri 6 mesi** esclusivamente per acquisizione competenze **EQF livello 4**;
  - 2) **12 mesi (sin dall'attivazione)** per acquisizione competenze **EQF livello 4**.
- **Tirocini estivi per studenti** (in precedenza max 3 mesi):

**2 mesi**
- **Tirocini in favore di disabili e svantaggiati: resta immutata** (12 mesi, prorogabili a 24 per gli svantaggiati; 24 mesi per i disabili)

### 4. SOSPENSIONE DEL TIROCINIO

E' ammessa una **sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio** che comportino **un'assenza del tirocinante di durata pari o superiore a 30 giorni** (in precedenza 60 giorni), oppure per **chiusure formalizzate dal soggetto ospitante della durata di almeno 15 giorni**.

Il periodo di sospensione **non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio**.

### 5. INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

E' facoltà del tirocinante, del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante **interrompere il tirocinio**.

Il **tirocinante** deve dare **motivata comunicazione scritta** al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio.

Il tirocinio **può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore** in caso di **gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti** od in caso di **impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto**.

## 6. INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

**500,00 € mensili**, riducibili a **€ 400,00** qualora si preveda la corresponsione di **buoni pasto o l'erogazione del servizio mensa**, e a **€ 350,00 mensili in caso di impegno giornaliero non superiore a 4 ore**.

(In precedenza indennità pari a € 400,00, riducibile a € 300,00 in caso di erogazione buoni pasto/servizio mensa o di orario giornaliero inferiore a 4 ore).

## 7. REGIME SANZIONATORIO

Un'ulteriore novità è l'introduzione di un paragrafo dedicato ad **un regime sanzionatorio**, rivolto ai **sogetti promotori e/o ospitanti che attivano tirocini in violazione delle norme**.

### **Violazioni non sanabili**

Per le **violazione non sanabili**, in particolare nel caso in cui il tirocinio sia attivato senza il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, con riferimento, rispettivamente, ai soggetti titolati alla promozione e alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio, alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini, alla durata massima del tirocinio, al numero di tirocini attivabili contemporaneamente e al numero o alle percentuali di assunzioni dei tirocinanti ospitati in precedenza, alla convenzione richiesta e al relativo piano formativo, sarà prevista l'intimazione della **cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi**, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, **dall'attivazione di nuovi tirocini**.

### **Violazioni sanabili**

Per le **violazioni sanabili**, in particolare per i casi di inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor o di violazioni della convenzione o del piano formativo, quando la durata residua del tirocinio consente di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti, o di violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalle norme, sarà previsto un invito alla regolarizzazione la cui esecuzione non determinerà sanzioni. Ove l'invito non venga adempiuto, sarà prevista l'intimazione della **cessazione del tirocinio e l'interdizione fino a 12 mesi**, rivolta al soggetto promotore e/o a quello ospitante, **dall'attivazione di nuovi tirocini**.

### **Recidiva**

In tutti i casi di **seconda violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione**, l'interdizione avrà durata di **18 mesi**.

In tutti i casi di **terza o maggiore violazione nell'arco di 24 mesi dalla prima interdizione**, l'interdizione avrà durata di **24 mesi**.

### **Altre sanzioni**

Al di là del regime sanzionatorio previsto dai nuovi Indirizzi regionali, è necessario tener conto di **altre sanzioni che potrebbero scattare nei confronti del datore di lavoro: riqualificazione del tirocinio in rapporto di lavoro subordinato, con recupero delle differenze retributive e contributive; sanzioni per omessa comunicazione obbligatoria al CPI (da € 100,00 a € 500,00); mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione (da € 1.000,00 a € 6.000,00)**.

**PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE L'UFFICIO SINDACALE.**

*Ufficio Sindacale*

*Associazione Artigiani della Provincia di Pavia*

Tel. 0382.377558 / Mail: [luca.vizzini@confartigianato.pv.it](mailto:luca.vizzini@confartigianato.pv.it)

**Stai cercando la persona giusta da assumere? Clicca qui**

**JobTalent**  
RETE SERVIZI LAVORO

